



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 114 del 30/12/2024

Oggetto:	Affidamento in house providing alla società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Battipaglia del servizio integrato di igiene urbana per la durata di anni cinque; Approvazione relazione ex art.14 c.2 e c.3 e art.17 c.2 del d.lgs. n.201/2022 Approvazione Schema Contratto con allegati in conformità alla Delibera ARERA n.385/2023;
----------	--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** e seguenti, a seguito di avviso di convocazione prot. n. **101351** del **23/12/2024**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica - Ordinaria** presso l'Aula Consiliare del Palazzo di Città, con la presenza dei seguenti componenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	In Videoconferenza
CAPPELLI ANGELO	Presidente	Si		
FRANCESE CECILIA	Consigliere	Si		
CLEMENTE VINCENZO	Consigliere	Si		
GRECO PIETROPAOLO	Consigliere	Si		
VENTRIGLIA ANGELA	Consigliere	Si		
FARINA GIANLUIGI	Consigliere	Si		
VICINANZA ELIO	Consigliere	Si		
NICASTRO MARIA GABRIELLA	Consigliere		Si	
LENZA GIUSEPPE	Consigliere	Si		
TORIELLO DARIO	Consigliere	Si		
MANZI GIUSEPPE	Consigliere	Si		
BALESTRIERI VITO	Consigliere		Si	
ANZALONE SALVATORE	Consigliere		Si	
LA TORRE FELICIANA	Vice Presidente	Si		
MARINO FRANCESCO	Consigliere	Si		
D'ACAMPORA LUIGI	Consigliere		Si	
ZOTTOLI DOMENICO	Consigliere		Si	
VISCONTI ANTONIO	Consigliere		Si	
CAIRONE ALESSIO	Consigliere	Si		
PROVENZA GIUSEPPE	Consigliere		Si	
CUOZZO GIUSEPPE	Consigliere		Si	
MARINO GAETANO	Consigliere		Si	
IMMEDIATA AZZURRA	Consigliere		Si	
MIRRA MAURIZIO	Consigliere	Si		
FALCONE FRANCESCO	Consigliere	Si		

Tot. 15 Tot. 10

Il Presidente Angelo CAPPELLI, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dr. Vincenzo MAIORINO.

Oggetto:	Affidamento in house providing alla società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Battipaglia del servizio integrato di igiene urbana per la durata di anni cinque; Approvazione relazione ex art.14 c.2 e c.3 e art.17 c.2 del d.lgs. n.201/2022 Approvazione Schema Contratto con allegati in conformità alla Delibera ARERA n.385/2023;
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

discute l'argomento indicato in epigrafe, iscritto al n. 8 dell'ordine del giorno;

UDITA la discussione, riportata nell'allegata trascrizione effettuata a cura dalla ditta "Music Hall" di Aniello Castellano, incaricata dall'Ente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole:

Il Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 64/2024 prot.101203 del 23/12/2024;

La IV Commissione Consiliare Permanente giusto verbale prot.101445 del 24/12/2024;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione;

A seguito di votazione della proposta, indetta con scrutinio palese, svoltasi con l'ausilio di strumenti elettronici, che ha sortito il seguente esito:

(entra il consigliere PROVENZA)

Assenti: 9 NICASTRO, ANZALONE, D'ACAMPORA, VISCONTI, MARINO G., ZOTTOLI,
CUOZZO, IMMEDIATA E BALESTRIERI;

Presenti: 16

Votanti: 16

Astenuti: 2 MIRRA E PROVENZA;

Favorevoli: 14

Contrari: 0

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **"Affidamento in house providing alla società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Battipaglia del servizio integrato di igiene urbana per la durata di anni cinque - Approvazione relazione ex art.14 c.2 e c.3 e art.17 c.2 del d.lgs. n.201/2022 - Approvazione Schema Contratto con allegati in conformità alla Delibera ARERA n.385/2023"** e che qui si intende integralmente trascritta;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di votazione palese che ha sortito l'esito sotto riportato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000:

Assenti: 9 NICASTRO, ANZALONE, D'ACAMPORA, VISCONTI, MARINO G., ZOTTOLI, CUOZZO,
IMMEDIATA E BALESTRIERI;

Presenti: 16

Votanti: 16

Astenuti: 2 MIRRA E PROVENZA
Favorevoli: 14
Contrari: 0

.....

Affidamento in house providing della società a totale capitale pubblico, interamente partecipato dal Comune di Battipaglia e servizio integrato di igiene urbana per la durata di anni cinque. Approvazione relazione ex art. 14 c.2 e c.3 e art. 17 c.2 del d.lgs. n. 201/2022. Approvazione schema contratto con allegati in conformità alla delibera ARERA n. 385/2020.

Consigliere Cairone, prego.

Consigliere Cairone

Su questo punto negli ultimi anni vado sempre più in controtendenza spesso con i colleghi di opposizione. Però ci tenevo questa mattina ad essere qui, è più che altro è una dichiarazione di voto la mia. Finalmente dopo diversi anni, stamattina chiudiamo un cerchio in una società dove ricordiamo benissimo come siamo arrivati ad oggi. Quindi è inutile fare la storia, ripercorrere la storia. Eravamo quasi al punto di liquidare questa società, poi fortunatamente si è evitato il peggio, in uno degli ultimi consigli comunali dello scorso mandato, Sindaco ricorda bene, che io, il consigliere Bovi all'epoca all'opposizione e 11 membri della sua maggioranza, se non sbaglio, ci prendemmo l'onere, ma anche le responsabilità di ricapitalizzare quella società, di mettere dei soldi. E proprio perché credevamo e speravamo in una ripresa, in un rilancio della società, lo ricorderanno bene anche i lavoratori. Oggi concludiamo quel cerchio iniziato diversi anni fa e finalmente stiamo rilanciando la società, state rilanciando on un contratto finalmente quinquennale; quindi, che dà un po' di respiro, un po' di programmazione e mi sembrava giusto per le responsabilità prese all'epoca essere qui oggi e rivendicare, perché no, quelle responsabilità che prendemmo anche in assenza di alcuni membri della sua maggioranza che per paura, per scelte legittime e decise di non esserci. Lo ricorderà bene il consigliere Falcone, lei insomma chi con noi era in quel mandato. Il Presidente Cappelli, voglio dire no, eravamo in 13, compreso due della minoranza, quindi probabilmente qualcuno scappò. Però, ripeto, l'importante è il risultato, l'importante è essere arrivati ad oggi con la speranza che anche le criticità che giustamente diceva il consigliere Mirra potranno essere superate e far sì che dopo questi 5 anni ci sia ancora tanto futuro per la società che voglio dire è sempre buono avere, quindi grazie ancora a voi, grazie ai lavoratori tutti che in questi anni hanno continuato a credere in questa società anche quando sembrava ormai tutto finito e quindi ovviamente il mio voto sarà favorevole.

Presidente Cappelli

Possiamo aprire la votazione per la delibera 8. Chi è favorevole? Chi è contrario e chi si astiene? Votanti 16, favorevoli 14, astenuti 2, Provenza e Mirra. Votiamo l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario e chi si astiene? Votanti 16, favorevoli 14, contrari 0, astenuti 2.

Punto 9.



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

Medaglia d'argento al valore civile

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N° 105 del 19/12/2024

SETTORE COMPETENTE: SETTORE 4 - TECNICO

OGGETTO: Affidamento in house providing alla società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Battipaglia del servizio integrato di igiene urbana per la durata di anni cinque; Approvazione relazione ex art.14 c.2 e c.3 e art.17 c.2 del d.lgs. n.201/2022 Approvazione Schema Contratto con allegati in conformità alla Delibera ARERA n.385/2023;

Il dirigente

Ing. Carmine SALERNO

Premesso che:

Alba s.r.l. è una società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Battipaglia e da questo costituita per svolgere secondo il modello organizzativo *in house providing* servizi pubblici locali e, più in generale, tutte le attività previste dall'art.4 del vigente statuto societario come approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale N.35 del 03-05-2021;

Con deliberazione del Consiglio Comunale N.82 del 10-12-2020, a valle di un articolato percorso di risanamento economico-finanziario della partecipata si provvedeva, tra l'altro:

- a. **ad approvare** il piano di ristrutturazione di cui all'art.14 comma 4 del d.lgs. n.175/2016 e s.m.i. trasmesso dalla società *in house* ed acquisito al prot. gen. al n.68328 del 29/08/2019, così come successivamente integrato con gli ulteriori documenti costituenti il piano industriale di dettaglio acquisiti al prot. gen. n.90544 del 18/11/2019 e precisamente la relazione illustrativa del piano industriale 2019/2021 corredata dai seguenti allegati:
 - Piano degli investimenti;
 - Organigramma aziendale a seguito del piano di ristrutturazione ;
 - Studio di fattibilità del servizio di gestione parcheggi a pagamento ;
 - Studio di fattibilità del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti ;
 - Prospetti del piano economico-finanziario;
- b. **ad approvare** la ricapitalizzazione della società interamente controllata Alba S.r.l., ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020, mediante versamento di euro 500.000 (cinquecentomila) da destinarsi per euro 380.928,00 al ripiano delle perdite iscritte in bilancio al 30/09/2020, giusta relazione del legale rappresentante prot. n. 68375 del 19/10/2020, ed euro 119.072,00 destinato a capitale sociale;
- c. **a riconoscere** il d.f.b. di euro 500.000,00 derivante dal ripiano delle perdite 2017 e 2018 e dalla ricapitalizzazione della controllata Alba S.r.l., ai sensi dell'art. 194 lett. c) del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- d. **ad affidare** alla controllata, per la durata di 2 (due) esercizi dal 2021 al 2022, i servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, spazzamento, gestione dell'isola ecologica, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, pubblica illuminazione, verde pubblico, affissione e de-affissione e gestione dei parcheggi a pagamento;
- e. **ad incaricare** il Dirigente del Settore Tecnico a dare pratica attuazione al deliberato in relazione alle competenze ascritte allo stesso *ratione-materiae*;

A valle della ricapitalizzazione e sulla scorta degli indirizzi strategici sopra indicati si provvedeva a predisporre un aggiornamento del contratto di **Servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana** che, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale della partecipata Alba s.r.l., impegnata nell'erogazione dello specifico servizio in favore della sola Città di Battipaglia, mediante affidamenti *in house providing*, **a partire dal 1998**, consentisse di raggiungere più elevati *standard* di servizio e maggiori benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Difatti con Deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 21/04/2022 si provvedeva tra l'altro:

1. **ad approvare** lo schema del Piano Operativo di Riorganizzazione del **Servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana**, predisposto dall'Amministratore Unico di Alba s.r.l. e verificato dai competenti uffici comunali, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica generale e calcolo dei corrispettivi;
 - Capitolato speciale tecnico prestazionale;
 - ALL_1_Planimetria generale con individuazione zone di raccolta rifiuti porta a porta;
 - ALL_2_Planimetria generale con individuazione zone di spazzamento;

- ALL_3_DD-7-2019 tabelle costo dipendenti-servizi-igiene-ambientale;
 - ALL_4_Elenco dei prezzi unitari;
 - ALL_5_DUVRI;
 - ALL_6_Piano di Comunicazione Ambientale;
2. **a prendere atto** del *Quadro Economico Riepilogativo* delle voci di costo di cui all'Elaborato "Relazione tecnica generale e calcolo del corrispettivo", redatto conformemente a quanto richiesto all'art.23, comma 15, del d.lgs. n.50/2016 (prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio) dal quale si desumeva un costo annuo del servizio pari ad € 6.480.863'60;

Con **determinazione dirigenziale n.1166 del 13/09/2022** si procedeva all'impegno della spesa necessaria per l'affidamento dei servizi di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 92/2022;

Con successiva **determinazione dirigenziale n.1732 del 16/12/2022** veniva approvata la bozza di contratto del Servizio di Igiene urbana per le annualità 2022/2024;

In data 19/12/2022 veniva sottoscritta delegazione inter-organica (prot. gen. n.104044 del 21/12/2024) tesa a regolamentare i rapporti tra comune e società partecipata relativamente alle modalità di gestione del suddetto servizio rifiuti con decorrenza dal 01/01/2023 **e scadenza al 31/12/2024**;

Considerato che:

il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n.148, al comma 1-bis dell'art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", dispone: <<Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente,>>;

l'art.222 "raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione" del d.lgs. n.152/2006, come modificato da ultimo dal d.lgs. n.116/2020 di recepimento della direttiva 2018/851/UE, a sua volta facente parte del cosiddetto "pacchetto direttive economia circolare", dispone, tra l'altro, quanto appresso:

<<1. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di parità tra loro;

b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.

2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).

3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi.

4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.

5.

5-bis.....

5-ter.....

5-quater.....>>

La Regione Campania, in attuazione di quanto prescritto dall'art.3-bis del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, nonché dagli artt. 198 e ss. del d.lgs. n.152/2006, ha esercitato il proprio potere di disciplinare l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti con la L.R. 26/05/2016, n. 14, recante: "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare";

Il territorio regionale è stato così articolato in ambiti territoriali ottimali (L.R. n.14/2016, art. 23, comma 1);

Il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito (EdA), nel contesto del quale i comuni ivi ricadenti esercitano in forma associata le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti (L.R. n. 14/2016, art. 25);

L'EdA dirige, controlla, monitora, vigila ed è preposto alla gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti, ordinario e straordinario, e ogni fase o segmento di questo, nell'ATO corrispondente, salvo lo svolgimento di funzioni associate o convenzionate con altri EEdA;

L'ATO può ricomprendere, al suo interno, articolazioni territoriali denominate "*Sub Ambiti Distrettuali (SAD)*", ognuno dei quali individua un'area territoriale omogenea volta a valorizzare le "diversità territoriali" (anche rispetto alla gestione di singoli segmenti del ciclo industriale del servizio integrato), al fine di garantire, in generale, "*una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza*" e, in particolare, a soddisfare la "*ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali*" (L.R. n. 14/2016, art. 24);

La previsione e attuazione ("*eventuale*" e "*anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo*") di tale sub-articolazione dell'ATO compete al corrispondente EdA, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e "*sentita la Regione*";

A tal riguardo l'art. 34, comma 2, lettera c) della L.R. n.14/2016 stabilisce che l'eventuale articolazione dell'ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo, sia contenuta nel Piano d'Ambito, strumento di programmazione attraverso il quale le linee strategiche individuate e delineate nel PRGRU vengono tradotte in un complesso di interventi per la gestione efficiente del servizio rifiuti urbani nell'ATO; in tale ambito, la competenza regionale si sostanzia nella verifica di conformità rispetto al PRGRU vigente, a valle della formale adozione del Piano d'ambito;

Si deve evidenziare che, all'interno degli ATO, l'esercizio associato delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti da parte dei comuni persegue, secondo il legislatore regionale, l'obiettivo del "*raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei principi di autosufficienza e di prossimità*" (art. 23 L.R. n. 14/2016);

Inoltre, l'articolazione sub-territoriale deve essere improntata a criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 (art. 24, comma 1 L.R. n. 14/2016);

Sarà, pertanto, rispetto a questo obiettivo che dovrà valutarsi la "tenuta" delle diverse articolazioni territoriali e organizzative e dei modelli di gestione delineati dalle amministrazioni competenti;

Fermi restando i citati principi di autosufficienza e prossimità, nonché i criteri stabiliti dall'art.200 del Codice Ambientale (tra gli altri, il superamento della frammentazione gestionale e il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali), che devono caratterizzare ciascun ATO, il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.27, ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato (art. 25, comma 4). In linea teorica, le diverse fasi del ciclo del rifiuto urbano dovrebbero, infatti, essere gestite su bacini di affidamento diversi, che siano coerenti con le rispettive peculiarità. In particolare, lo spazzamento e la raccolta (caratterizzati da attività *labour intensive*) possono insistere su bacini di affidamento più ristretti, mentre le fasi "a valle" del ciclo, corrispondenti ad attività *capital intensive* quali il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, per raggiungere adeguate economie di scala devono insistere su bacini con una dimensione più ampia, in quanto presuppongono una rilevante dotazione impiantistica la gestione della quale richiede "grandi numeri" per rivelarsi efficiente;

Il soggetto di governo degli ATO è, come detto, l'Ente d'Ambito (EdA) al quale il legislatore regionale conferisce personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, oltre che, in generale, la titolarità delle funzioni di affidamento dei servizi;

Compete all'EdA, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c) l'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. sulla scorta delle linee guida predisposte dalla Regione e degli atti eventualmente predisposti in conformità alle norme vigenti;

In particolare, al Direttore Generale, organo dell'EdA, compete, ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettere a) e b) l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e la sottoscrizione dei relativi contratti, nonché la gestione degli stessi, il controllo dell'attività dei soggetti gestori del servizio e l'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;

Compete, altresì, all'EdA l'articolazione dell'ATO in SAD, anche su eventuale proposta dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, sottoposta, in ogni caso, ad approvazione da parte dell'ente d'ambito stesso. La normativa regionale prevede un'eccezione per il Capoluogo metropolitano e i Comuni Capoluogo di Provincia (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) ai quali l'art. 24 ha riservato la possibilità di costituirsi in SAD sulla base di una propria autonoma richiesta in merito alla quale è prevista da parte dell'EdA la presa d'atto e la definizione, con apposita convenzione, dei rapporti tra i due soggetti (che si approfondirà a seguire). La stipula della Convenzione è un obbligo a cui entrambe le parti non possono sottrarsi;

La differenziazione tra SAD e SAD-Capoluogo rileva ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di affidamento del servizio rifiuti;

Come detto, il Sub-Ambito Distrettuale è, di per sé, una mera articolazione territoriale la cui eventuale individuazione ha lo scopo di rendere maggiormente efficiente la gestione dei servizi e ottimizzare l'organizzazione del ciclo dei rifiuti nell'ATO, rispettando e valorizzando le differenziazioni territoriali. La corrispondenza tra il SAD e un bacino di affidamento (anche di un singolo segmento di servizio come, ad esempio, la raccolta) è una decisione che spetta all'EdA anche sulla base delle valutazioni operate in sede di pianificazione d'ambito. In ogni caso, il rispetto dei citati obiettivi di riduzione della frammentazione e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali presuppone che l'azione di pianificazione d'ambito

in capo agli EEdA conduca a situazioni nelle quali, quantomeno a tendere e salvo motivate esigenze, in ciascun SAD l'affidamento del segmento di servizio corrispondente all'attività di igiene urbana (spazzamento, raccolta rimozione, trasporto e avvio a stoccaggio, trattamento/recupero/riciclo) sia disposto nei confronti di un unico operatore. Lo stesso operatore potrà o meno corrispondere al gestore di uno o più impianti per lo svolgimento dei segmenti di attività a valle del ciclo (ad esempio trattamento per riciclo/recupero di materia e di energia, stoccaggio e smaltimento in discarica), sempre in funzione delle indicazioni della pianificazione d'ambito e delle scelte operate dagli *enti territorialmente competenti* per l'esercizio delle funzioni di affidamento dei servizi. In ossequio ai medesimi principi e alle finalità di cui sopra, uno stesso operatore della raccolta può operare in più SAD;

Per quanto concerne la titolarità dell'esercizio delle funzioni di affidamento, secondo la normativa regionale, il soggetto titolare delle funzioni di affidamento dei servizi nei SAD costituiti dai Comuni non capoluogo è l'EdA. La competenza in merito all'individuazione del soggetto gestore, espressamente attribuita dalla legge per i soli comuni capoluogo costituiti in SAD, per tutti gli altri SAD può essere riconosciuta solo attraverso una puntuale applicazione delle previsioni del secondo periodo del comma 6 bis dell'art. 24, che prevede: ***"In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo."***;

Dunque, il soggetto titolare delle funzioni di affidamento dei servizi nei SAD è l'EdA che può, eventualmente, demandarne l'esercizio ai comuni ricadenti nei SAD, purché tale facoltà sia formalizzata attraverso espressa previsione all'interno di una apposita convenzione ex art. 30 TUEL. Detta convenzione, dovendo comunque preservare il pieno rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di settore, al di là delle funzioni di committenza dovrà anche definire una compiuta regolamentazione dei rapporti attraverso clausole che, specie in presenza di più SAD e più gestori (es. per i servizi di raccolta), garantiscano all'EdA di mantenere unitarietà dal punto di vista organizzativo e amministrativo e omogeneità negli standard di servizio. Ad esempio, è necessario stabilire all'interno della convenzione le modalità di sottoscrizione e gestione dei contratti di servizio, la titolarità dei rapporti con ARERA, ecc....;

È bene precisare che tale convenzione tra EdA e SAD (non capoluogo) non configura l'individuazione di un ulteriore soggetto di governo del sub-ambito, ma un mero affidamento dell'esercizio di funzioni da parte dell'EdA ai comuni ivi ricadenti. Per tale ragione, a meno che il SAD non corrisponda al territorio di un unico comune, tale esercizio associato deve essere regolato da un'ulteriore convenzione ex art. 30 tra i comuni del SAD. In presenza di una pluralità di enti locali occorrerà, infatti, individuare il "capofila" ovvero organizzare una struttura senza oneri o costi aggiuntivi (ad esempio ufficio comune o ufficio unico con delega di funzioni di centrale di committenza o stazione appaltante) ai sensi dell'art. 30 TUEL;

Il Comune di Battipaglia con deliberazione del Consiglio Comunale N.16 del 07/03/2022 ha approvato la convenzione ex art.30 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. per il funzionamento del SAD Picentini e Battipaglia;

Nelle more che il SAD *"Picentini e Battipaglia"* individui il soggetto gestore sul proprio territorio, secondo una delle forme previste dalla legge, cui affidare il segmento di servizio corrispondente all'attività di igiene urbana (spazzamento, raccolta rimozione, trasporto e avvio a stoccaggio, trattamento/recupero/riciclo), deve e può provvedervi il Comune secondo il regime transitorio previsto dall'art.40 comma 1 della L.R. N.14/2016 e s.m.i. con applicazione della **clausola di cessazione automatica** del relativo contratto all'atto dell'affidamento *"a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito"*;

Tanto Premesso e Considerato

Richiamata la precedente proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale nella seduta odierna, con cui si è provveduto ad approvare la relazione ex art. 30 del d.lgs. n.201/2022 ai fini della verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, nello specifico per quanto qui di interesse, per la parte riferita alla gestione del servizio rifiuti;

Dato atto che:

la sopra citata ricognizione rileva il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nell'atto di affidamento del servizio, in modo analitico, tenendo conto degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n.201/2022:

1. per quanto attiene ai criteri di ricognizione:

l'andamento economico è rilevato, anche in riferimento agli atti e agli indicatori di cui al decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui all'art. 8 del Decreto, attraverso i seguenti indicatori di bilancio riferiti alle società titolari della gestione dei servizi:

per la verifica degli equilibri economici:

- l'utile netto;
- l'indice ROE;

per la verifica degli equilibri patrimoniali:

- il rapporto tra capitale netto e capitale investito;

per la verifica degli equilibri finanziari:

- il rapporto tra le disponibilità e i debiti a breve termine;
- 2. per quanto attiene all'efficienza, si è analizzato il rapporto fra ricavi caratteristici e costi caratteristici nell'anno 2023;
- 3. per quanto attiene alla qualità del servizio, in sede di prima applicazione, è stata verificata l'esistenza di carte di servizio aggiornate nonché di atti di indirizzo relativi alle modalità di gestione del servizio, anche in riferimento alla rispondenza dei relativi contenuti agli indicatori previsti nelle Linee Guida allegate al già richiamato decreto ministeriale.

la predetta relazione conclude come segue:

la verifica effettuata sulla situazione gestionale dello specifico servizio pubblico locale ha restituito dati in linea con la previsione del Piano Industriale presupposto all'affidamento dello stesso come deliberato dal Consiglio Comunale nel corso del 2021;

la gestione del servizio risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed i dati economici sono allineati con le risultanze del PEF;

la gestione del servizio non incide sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;

circa le prospettive legate alla futura gestione del servizio, fortemente dipendenti alle scelte amministrative in capo sia all'Ambito che al sub-Ambito, si segnala la opportunità di valutare una estensione del servizio, in scadenza al prossimo 31/12/2024, con l'affidamento di un nuovo contratto con validità per il periodo 2025-2029, ma in ogni caso non oltre l'individuazione del nuovo gestore da parte dell'ente di ambito (art.40 c.1 delle L.R.C. n.14/2016), per consentire alla società affidataria di operare gli investimenti residui previsti dal Piano Industriale in materia di ammodernamento tecnologico, in conformità al nuovo schema di contratto ARERA;

Evidenziato che:

l'art. 1 comma 527 Legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA nel settore dei rifiuti urbani, i poteri per migliorare la regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, garantire livelli adeguati di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli sociali e ambientali e garantire infine l'adeguamento delle infrastrutture agli obiettivi della normativa europea;

tra i poteri di regolazione assegnati dal legislatore ad ARERA nel settore dei rifiuti urbani, è previsto la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'art. 203 del d.lgs. n.152/2006 (codice dell'ambiente). L' articolo citato prevede che "I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)" e disciplina il contenuto dei contratti tipo;

l'art. 7 del d.lgs. n. 201/2022 riguardante le competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, prevede che negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2) oltre ad individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (comma 1) e rinvenibili anche nella sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL" del portale telematico di cui all'articolo 31 del medesimo d.lgs. n.201/2022;

l'art. 24 del d.lgs. n.201/2022 chiarisce che, nel far salvi i contenuti minimi previsti dalle discipline di settore, al comma 2, "il contratto (...) contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate";

ARERA ha avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio in base alla delega ricevuta dal sopra indicato art. 1 comma 527 Legge 205/2017;

tale procedimento si è concluso con l'approvazione di deliberazione del 03/08/2023 n. 385/2023/R/rif e del relativo Allegato A contenente uno schema tipo di contratto di servizio caratterizzato da contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente;

Richiamate:

la Determinazione del Direttore Generale dell'EdA Salerno n.90 del 20 giugno 2024 ad oggetto "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Battipaglia", con la quale il suddetto organo nell'approvare il PEF stabilisce che le entrate tariffarie massime approvabili per l'aggiornamento del periodo tariffario 2024/2025 è pari per l'anno 2024 ad €. 12.175.986,00, di cui €. 5.914.532,00 per il canone di Alba s.r.l. (soggetto gestore), e per l'anno 2025 ad €. 12.464.576,00, di cui €. 6.063.636,36 per il canone del soggetto gestore del servizio (adeguamento costo del servizio a parametri dell'MTR-2 di ARERA di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF e n.389/2023/R/RIF);

la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 06/07/2024 avente ad oggetto "Preso d'atto del Piano Economico e Finanziario ed approvazione delle tariffe Tari per l'esercizio finanziario 2024";

i contenuti del contratto tipo da adottare ove è chiaramente previsto di correlare la durata del nuovo contratto agli investimenti necessari per l'efficientamento del servizio;

la nota congiunta FP CGIL e FIT CISL del 30/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.62652 del 31/07/2024, con la quale le predette sigle dando seguito al verbale di incontro sindacale del 13/06/2024 chiedevano il prolungamento dell'affidamento del servizio e la stabilizzazione del personale dipendente;

Preso atto che:

la società ALBA s.r.l. ha effettuato nel corso del 2023, ai fini di garantire la corretta dotazione di risorse umane necessarie all'espletamento dello specifico servizio di igiene, assunzioni a tempo determinato previa procedura selettiva ex art.19 comma secondo del d.lgs. n.175/2016;

il SAD PICENTINI E BATTIPAGLIA, ha stabilito da ultimo, nell'assemblea dei sindaci del 23/07/2024, di optare ai fini della futura gestione integrata del servizio, per una delle modalità contemplate dall'art.14 del d.lgs. n.201/2022, ovvero ricorrendo a società a capitale misto da costituire a valle di gara ad evidenza pubblica cosiddetta a doppio oggetto;

Ritenuto:

doversi garantire necessario prosiegua al servizio integrato di igiene urbana senza soluzioni di continuità pur nelle more del subentro nello stesso del gestore ad individuarsi a cura del SAD Picentini e Battipaglia, secondo le modalità innanzi rappresentate;

in continuità con quanto avvenuto in passato, quale scelta più logica, affidare lo stesso servizio in scadenza al 31/12/2024, alla società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Battipaglia, Alba s.r.l., intravedendo più ragioni di inopportunità in un eventuale ricorso al mercato stante le avviati fasi di scelta del nuovo gestore da parte del competente SAD Picentini e Battipaglia;

Tenuto conto che:

con inizio del mese di dicembre 2024 sono iniziati a scadere i contratti a tempo determinato dei dipendenti assunti da Alba s.r.l. come sopra;

è utile per l'azienda stabilizzare il personale in forza in virtù del *know how* acquisito e degli incentivi previsti dal decreto coesione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 35 e di donne (artt. 22 e 23 DL 60/2024)

l'art. 2 comma 30 della Legge 28 giugno 2012 n.92, al fine di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, prevede a titolo di premio di stabilizzazione, la possibilità di recuperare il contributo addizionale naspì dell'1,40% in caso di trasformazione del rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

il nuovo contratto ARERA esplicita nella clausola sociale il diritto al mantenimento del posto di lavoro in caso di passaggio da un gestore all'altro;

anche ai fini di ammortizzare gli investimenti necessari ad incrementare la qualità del servizio in fase di adeguamento del contratto ai contenuti recati dal contratto tipo ARERA è opportuno proiettare la durata dello stesso ad un periodo di almeno cinque anni, pur ricadendo l'affidamento nel regime transitorio introdotto dall'art.40 comma 1 della L.R. N.14/2016 con applicazione della **clausola di cessazione automatica** del relativo contratto all'atto dell'affidamento "*a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito*";

Valutato pur in presenza delle considerazioni sopra espresse doversi giustificare l'ulteriore affidamento ad Alba s.r.l. ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.201/2022 producendo ed approvando apposita relazione ex art. 14 commi 2 e 3 della richiamata disciplina di riordino dei servizi pubblici a rilevanza economica, redatta ai fini della scelta della modalità gestionale del servizio rifiuti da affidare *in house* alla società Alba s.r.l. anche ai sensi e per gli effetti dell'art.17 c.2 del medesimo decreto (qualificata motivazione che da espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio), comprovante infine la congruità economica del servizio affidato ai sensi dell'art 7, comma 2, del d.lgs. n.36/2023;

Visti gli allegati elaborati allegati alla presente proposta di deliberazione, come predisposti a seguito di attività istruttoria sviluppata di concerto tra gli uffici dell'Ente competenti *ratione materiae*, e quelli della società affidataria dei servizi, questi ultimi per il fine supportati da singolo professionista esterno quale prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art.66 c.1 lett a), del d.lgs. n.36/2023, acquisiti nella veste definitiva al prot. gen. dell'Ente al n.100133 del 17/12/2024, come di seguito:

- Relazione ex art.14 c.3 del d.lgs. n.201/2022
- Schema Contratto Tipo
- All. C - Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- All. D - Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- All. E - Inventario dei beni strumentali;
- All. F - Elenco del personale;
- All. G - Elenco delle banche dati relative al servizio affidato;
- All. H - Disciplinare Tecnico

Ribadito che il servizio in affidamento è da considerarsi per espressa previsione normativa quale ***servizio pubblico locale a rilevanza economica***;

Visto:

la deliberazione del Consiglio Comunale N.21 del 07/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

il Piano integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - Sezione 2 "Valore Pubblico, Performance, Anticorruzione" - Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" - approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n.134 del 26/06/2024;

l'art.42 c.2 lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

il d.lgs. n.201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il decreto n.639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art.8 del d.lgs. n.201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);
l'art.7 del d.lgs. n.36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n.175/2016 (testo Unico delle Società Partecipate);
lo Statuto Comunale;
le deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF, n.385/2023/R/RIF e n.389/2023/R/RIF;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore interessato, che ha provveduto alla redazione della presente proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione ed è da intendersi qui materialmente trascritta;
2. **di approvare** l'allegata relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del d.lgs. n.201 del 23 dicembre 2022, redatta ai fini della scelta della modalità gestionale del servizio rifiuti da affidare *in house* alla società Alba s.r.l., anche ai sensi e per gli effetti dell'art.17 c.2 del medesimo decreto (qualificata motivazione che da espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio), comprovante infine la congruità economica del servizio affidato ai sensi dell'art 7, comma 2, del d.lgs. n.36/2023;
3. **di approvare**, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente – ARERA - con deliberazione 3 agosto 2023 n.385/2023, gli atti tecnici ed amministrativi propedeutici alla stipula del Contratto di servizio e consistenti in:
 - Schema Contratto Tipo
 - All. C - Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
 - All. D - Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - All. E - Inventario dei beni strumentali;
 - All. F - Elenco del personale;
 - All. G - Elenco delle banche dati relative al servizio affidato;
 - All. H - Disciplinare Tecnicoche si allegano in appendice;
4. **di approvare**, in conformità all'art. 17 comma 2 del d.lgs. n.201/2022, l'affidamento *in house providing* alla Società Alba s.r.l. del **servizio integrato di igiene urbana**, disciplinato dal contratto di cui al punto che precede, per la durata di anni 5 (anni) decorrenti dal 01 Gennaio 2025;
5. **di dare atto** che il contratto di servizio tra il Comune di Battipaglia e la partecipata *in house* Alba s.r.l. relativamente alla gestione del **servizio integrato di igiene urbana** potrà essere stipulato, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17 del d.lgs. n.201/2022 decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del medesimo decreto, della presente deliberazione di affidamento sul sito dell'ANAC;
6. **di disporre** pertanto il differimento della stipula del nuovo Contratto di servizio con la società Alba s.r.l. all'avvenuta decorrenza del termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del d.lgs. n.201/2022, della presente deliberazione, sul sito dell'ANAC, e per effetto prorogare l'affidamento alla società Alba s.r.l., nelle more del decorso del suddetto periodo di tempo, della gestione del **servizio integrato di igiene urbana** già affidato con delegazione inter-organica, in scadenza al 31 Dicembre 2024, per un ulteriore durata di mesi 4 (quattro), stante la necessità di assicurare la continuità dei servizi medesimi alla cittadinanza, in ragione della loro natura di servizi pubblici locali di interesse generale, non suscettibili, in quanto tali, di essere sospesi o interrotti;
7. **di prendere atto** dell'obbligatorietà della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio in materia di gestione del **servizio integrato di igiene urbana** adottando lo schema tipo approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente – ARERA - con deliberazione 3 agosto 2023 n.385/2023, ivi prevedendo una espressa clausola risolutiva subordinata all'individuazione da parte dell'Ente d'Ambito territorialmente competente del nuovo soggetto gestore unico del medesimo;
8. **di dare mandato** al Dirigente del Settore Tecnico per gli atti conseguenti;
9. **di dichiarare** la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del d.lgs. n.267/2000;

Il Proponente
SALERNO CARMINE



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

Medaglia d'argento al valore civile

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000

Parere di Regolarità Tecnica

Vista la superiore propostadi deliberazione ad oggetto "**Affidamento in house providing alla società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Battipaglia del servizio integrato di igiene urbana per la durata di anni cinque; Approvazione relazione ex art.14 c.2 e c.3 e art.17 c.2 del d.lgs. n.201/2022 Approvazione Schema Contratto con allegati in conformità alla Delibera ARERA n.385/2023;**" si esprime parere **FAVOREVOLE**.

In Ordine al presente procedimento, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e a 6 e7 del DPR 62/2013, nonchè del vigente piano anticorruzione.

Battipaglia, lì 19/12/2024

Il Dirigente del SETTORE 4 - TECNICO
SALERNO CARMINE

Parere di Regolarità Contabile

Vista la superiore proposta di deliberazione ad oggetto "**Affidamento in house providing alla società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Battipaglia del servizio integrato di igiene urbana per la durata di anni cinque; Approvazione relazione ex art.14 c.2 e c.3 e art.17 c.2 del d.lgs. n.201/2022 Approvazione Schema Contratto con allegati in conformità alla Delibera ARERA n.385/2023;**" si esprime parere **FAVOREVOLE**.

In Ordine al presente procedimento, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e a 6 e7 del DPR 62/2013, nonchè del vigente piano anticorruzione.

Battipaglia, lì 19/12/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario
CASO GIULIANO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

La Presidente
Angelo CAPPELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dr. Vincenzo MAIORINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio ed ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, certifica che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 30/12/2024.

☒ [X] perchè dichiarata im mediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°)

☐ [] perchè decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 - comma 3°)

Il Segretario Generale
Dr. Vincenzo MAIORINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)